

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1149
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1149
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (77-B)	1149
PRESIDENTE	1149, 1150, 1151
TOSI Relatore	1150
Disegno di legge (Rinvio):	
Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti. (Approvato dal Senato). (1789)	1152
PRESIDENTE	1152
VICENTINI, Relatore	1152
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1153

La seduta comincia alle 9,45.

MARTINELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
 (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Chiostergi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Come i colleghi avranno udito ieri in Assemblea, l'esame del disegno di legge: Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza (1783) di cui la nostra Commissione aveva iniziato la discussione in sede legislativa nella seduta precedente, è stato rimesso all'Assemblea stessa. Infatti, il Presidente della Camera ha comunicato che, avendo il prescritto numero di deputati chiesto, a termini dell'articolo 40 del Regolamento, che detto disegno di legge fosse rimesso all'Assemblea, il disegno di legge medesimo è stato deferito alla nostra Commissione in sede referente, per la discussione in Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (77-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.

Invito il relatore, onorevole Tosi, a svolgere la sua relazione su questo disegno di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

legge che, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

TOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, torna a noi, dopo più di un anno, un provvedimento che avevamo già esaminato nella seduta del 1° dicembre 1949, relativo alla sistemazione del servizio crediti del Portafoglio dello Stato. A suo tempo avevamo esaminato questo disegno di legge perché esistevano dei sospesi di rendiconti che dovevano essere regolarizzati. Avevamo accertato che questi rendiconti dovevano essere completati, in quanto erano mancanti dei documenti giustificativi e occorreva determinare come il contabile del Portafoglio avrebbe potuto chiudere queste partite. Col testo da noi approvato, non solo si regolavano con nuove disposizioni i termini per la resa dei conti di chiunque avesse avuto denaro dallo Stato per missioni all'estero, ma si regolavano altresì le pratiche delle pensioni rimaste in sospeso per quei cittadini italiani residenti all'estero.

Torna oggi a noi il provvedimento con delle modifiche sostanziali che migliorano le norme contenute nel testo da noi approvato. Le modifiche sostanziali sono racchiuse nei primi quattro articoli dove si dispone che d'ora in avanti quando una amministrazione chiede della valuta estera, cioè moneta estera, fa una domanda motivata al contabile del Portafoglio e versa il controvalore al cambio della giornata, in lire italiane. Il contabile del Portafoglio effettua l'operazione e, dopo l'acquisto materiale della valuta, liquida il costo effettivo dell'operazione. Rimangono quindi delle piccole oscillazioni fra l'uno e l'altro cambio, quello applicato dall'amministrazione e quello speso dal contabile. Sulla base di queste variazioni, il contabile avvisa la ragioneria e l'amministrazione. Se il contabile del Portafoglio è creditore verso l'amministrazione, questa farà un mandato diretto supplementare; se invece l'amministrazione è creditrice, il contabile del Portafoglio restituirà la differenza a mezzo di quietanza di tesoreria, a favore del bilancio dell'entrata.

Qualora queste differenze fossero inferiori alle lire mille non si sta più a fare questa procedura di mandato e di rimborso, ma si imputano a perdite e profitti del Portafoglio, in modo che si evita questo continuo passaggio di carte senza una giustificata ragione economica.

Questa sarebbe la parte nuova inserita e vale, evidentemente, da qui in avanti, per la funzione contabile del Portafoglio.

Dall'articolo 5 in poi, invece, si regolano ancora i principi già contenuti nel precedente provvedimento e qui direi che di sostanzialmente innovato non v'è niente, all'infuori di alcune precisazioni. A suo tempo avevamo previsto delle sanzioni per coloro che nei trenta giorni o nei sei mesi non avessero presentato i conti. Il Senato ha stabilito che, nel caso si tratti di funzionari dello Stato, questi ultimi saranno deferiti al giudizio della Corte dei conti, mentre se si tratta di estranei all'amministrazione, verrà applicata, con determinazione del Ministro del tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non superiore alle lire 100 mila.

L'articolo 6 lascia le cose immutate.

L'articolo 7 apporta modificazioni: in questo senso: che, ai fini di regolare i debiti che le amministrazioni dello Stato hanno verso il contabile del Portafoglio per pagamenti o accreditamenti in valuta estera eseguiti fino al 30 giugno 1946 e non ancora regolarizzati all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato, a discaricare con propri decreti, sulla base delle risultanze delle scritture del Portafoglio dello Stato, le partite a credito dello stesso e, per uguale importo, il debito del Portafoglio verso il tesoriere.

A suo tempo, noi avevamo detto che si doveva creare tutta una procedura particolare al termine della quale si sarebbe fatto ricorso ai mandati compensativi. Qui, invece, si dice che il Portafoglio provvede al rimborso in base agli elenchi delle rate di pensioni pagate.

Queste sono le sostanziali innovazioni.

All'articolo 9 si precisa una distinzione per la decorrenza dei termini e si dice che i termini di prescrizione sono sospesi nei riguardi dei pensionati che sono residenti all'estero. Qualora questi pensionati esercitassero l'opzione per la cittadinanza italiana la prescrizione rimarrebbe sospesa fino al momento del rientro in Italia per effetto dell'opzione esercitata. Qualora detti pensionati esercitassero l'opzione, ma continuassero a risiedere all'estero, la sospensione dei termini di prescrizione andrebbe dal 16 ottobre 1946 alla data di accettazione dell'opzione predetta.

L'articolo 11 può considerarsi pleonastico, ma credo che non valga la pena di sopprimerlo, perché, in tal caso, il provvedimento dovrebbe essere nuovamente trasmesso al Senato.

Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, nel nuovo testo approvato dal Senato; articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al Contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 2.

Il Portafoglio, ad operazione avvenuta, notificherà all'Amministrazione che ha richiesto la valuta ed alla Ragioneria Centrale competente, il conto per la regolazione delle eventuali differenze a debito o a credito, rispetto all'anticipo di cui all'articolo precedente.

Nel caso che l'Amministrazione risulti debitrice, provvederà a rimborsare il Portafoglio della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, da emettersi, unicamente, sulla base della notificazione del conto di cui al primo comma.

Nel caso che l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvederà al rimborso mediante quietanza di Tesoreria a favore del bilancio dell'entrata.

Le Amministrazioni possono chiedere al Ministero del tesoro, che vi provvederà con decreti del Ministro, la riassegnazione dei fondi per l'importo delle quietanze di Tesoreria di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 3.

Le differenze a debito o a credito di cui al precedente articolo 2 per importi sino a lire 1.000, saranno imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi dell'articolo 544 del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Saranno portati altresì a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato, le eventuali sopravvivenze attive dovute a variazioni di cambio sulle valute.

(È approvato).

ART. 4.

Per tutti i pagamenti disposti, nei modi indicati negli articoli precedenti, a favore del Portafoglio dello Stato per cessione di valute, le Amministrazioni Centrali, le Ragionerie Centrali competenti nonché la Corte dei Conti, terranno in evidenza in appositi registri, in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 332 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli ordinativi emessi, ai fini della resa del conto da parte dei funzionari o delle Amministrazioni a cui favore, o per conto, venne erogata la valuta.

(È approvato).

ART. 5.

Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle Amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni 30 dal rientro in Italia e, nel caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

La norma di cui al comma precedente si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benché già rientrati in Italia.

I funzionari dello Stato che non adempiano alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno deferiti alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Agli estranei all'Amministrazione, invece, che abbiano avuto gestione di valuta per missione o pagamenti all'estero, qualora omettano di rendere i conti nei termini predetti verrà applicata, con determinazione del Ministro del tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non superiore alle lire 100.000.

(È approvato).

ART. 6.

Gli agenti contabili ed i funzionari delegati che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, e che per qualsiasi motivo non abbiano presentati i conti nei termini prescritti, sono tenuti a renderli entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'Amministrazione dalla quale hanno ricevuto i fondi medesimi.

Qualora la inadempienza di cui al precedente comma dipenda da distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni dovute a causa di forza maggiore, si

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

Gli agenti di cui al presente articolo, ai fini della imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilità, sono tenuti ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi eventualmente trasferiti ad altre gestioni.

(È approvato).

ART. 7.

Al fine di regolare i debiti che le Amministrazioni dello Stato hanno verso il Portafoglio per pagamenti o accreditamenti in valuta estera eseguiti fino al 30 giugno 1946 e non ancora regolarizzati all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, sulla base delle risultanze delle scritture del Portafoglio dello Stato, a scaricare le partite a credito dello stesso e, per uguale importo, il debito del Portafoglio verso il Tesoriere.

(È approvato).

ART. 8.

Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al Contabile del Portafoglio dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Roma per la impossibilità di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio è autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensioni pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso.

(È approvato).

ART. 9.

Il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, è sospeso nei riguardi dei pensionati che siano stati residenti all'estero nei territori di Stati con i quali l'Italia ebbe ad interrompere le relazioni diplomatiche, per l'intero periodo di durata dell'interruzione medesima.

Nei confronti dei pensionati che erano residenti nei territori italiani passati ad altri Stati per effetto del Trattato di pace, il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939,

n. 295, è sospeso dal 16 ottobre 1946 fino al giorno in cui i pensionati sono stati singolarmente autorizzati a rientrare in Italia a seguito della accettata opzione per la cittadinanza italiana.

Per i pensionati di cui al comma precedente, che, pur avendo optato per la cittadinanza italiana, hanno conservato la propria residenza nei territori ceduti, la sospensione dei termini di prescrizione va dal 16 ottobre 1946 alla data di accettazione dell'opzione predetta.

(È approvato).

ART. 10.

È soppressa, a decorrere dal 1° luglio 1951, la autorizzazione di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

(È approvato).

ART. 11.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti. (Approvato dal Senato). (1789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti.

Invito l'onorevole Vicentini, relatore, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dal Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Poiché non ho avuto tempo di documentarmi esaurientemente, prego di voler rinviare alla settimana ventura la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il relatore chiede il rinvio ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato » (77-B):

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Cavallari, Cifaldi, Corbino, Costa, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Martinelli, Pecoraro, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Spallone, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Zerbi.

È in congedo:

Chiostergi.

La seduta termina alle 11.